

1. TRASFORMAZIONE

La trasformazione attua un **mutamento del tipo di società**.

Essa consiste in una *modificazione dell'atto costitutivo* che non attua né una *novazione soggettiva*, né una *successione* di una società ad un'altra. La società resta immutata nella sua identità, cambia solo il tipo e dunque lo schema organizzativo. La società, dunque, *conserva diritti ed obblighi* anteriori alla trasformazione e *prosegue in tutti i rapporti, anche processuali*, dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498). Intervenuta la trasformazione, tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare della società trasformata deve essere considerato di proprietà della medesima società nella nuova veste e denominazione assunta per effetto della trasformazione.

Le innovazioni introdotte dal legislatore della riforma del 2003 concernono, oltre alla previsione relativa alla possibilità di realizzare la trasformazione anche in pendenza di una **procedura concorsuale** (art. 2499), anche quella in ordine alla cd. **trasformazione eterogenea**.

Si parla di **trasformazione omogenea** in relazione a quelle vicende modificative che vedono la *trasformazione di società commerciali di persone* (società in nome collettivo o in accomandita semplice) *in società di capitali* (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa, la *trasformazione di una società di capitali in una società di persone*.

La **trasformazione delle società di persone in società di capitali** è regolata dall'art. 2500ter, secondo cui la trasformazione è decisa con il consenso della *maggioranza dei soci* determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo la possibilità di **recesso** per i soci assenti o dissenzienti.

Il *contenuto*, la *pubblicità* e l'*efficacia* dell'atto di trasformazione sono disciplinati dall'art. 2500 che, riprendendo sostanzialmente le prescrizioni del vecchio testo dell'art. 2498, prevede che la trasformazione medesima debba risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società per azioni adottato.

Gli adempimenti pubblicitari prescritti sono quelli propri al tipo di società risultante dalla trasformazione, nonché quelli richiesti per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. È necessario, inoltre, che la delibera di trasformazione sia iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte dalla legge per l'atto costitutivo della società per azioni.

Quanto al regime della **responsabilità**, i *soci già a responsabilità illimitata* non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, salvo che i creditori sociali abbiano acconsentito alla trasformazione (art. 2500quinquies).

La **trasformazione di società di capitali in società di persone** è disciplinata dall'art. 2500sexies. Per l'approvazione dell'operazione sono necessarie le *maggioranze previste per le modificazioni dello statuto*, restando sempre salva la possibilità del **recesso** del socio dissenziente. Inoltre, al fine di evitare che la deliberazione adottata a maggioranza possa arrecare pregiudizio ad alcuni dei soci, è *richiesto il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata a seguito della trasformazione*.

Gli artt. 2500septies e 2500octies disciplinano, invece, per la prima volta nel nostro ordinamento, rispettivamente, la **trasformazione eterogenea da società di capitali** in consorzi, so-

cietà consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e la **trasformazione eterogenea** di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, **in società di capitali**.

Quanto alle *maggioranze* prescritte, nel primo caso è necessario il voto favorevole dei *due terzi* degli aventi diritto ed il consenso di quei soci che, in virtù della trasformazione, assumeranno una responsabilità illimitata; nel secondo caso, invece, le maggioranze richieste per l'approvazione della delibera di trasformazione variano in relazione ai diversi enti che realizzano la stessa.

2. FUSIONE

Dal punto di vista economico, la fusione attua il fenomeno della concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato, mentre dal punto di vista giuridico essa fa sì che ad una pluralità di società si sostituisca un unico organismo sociale ed importa la modifica degli atti costitutivi delle società partecipanti.

La fusione può attuarsi in due modi, e cioè per:

- a) **incorporazione**: una società (*incorporante*) assorbe interamente l'altra (*incorporata*), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti;
- b) **fusione in senso stretto** (o *fusione mediante unione*): in tal caso una o più società si estinguono, ma dalla loro sostanza patrimoniale sorge un *terzo ente nuovo*.

La fusione può avvenire *tra società dello stesso tipo o di tipo diverso* e quindi pure tra società lucrative e società cooperative.

La partecipazione alla fusione è pure consentita alle *società sottoposte a procedure concorsuali* ma non anche alle *società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo* (art. 2501).

Le società in liquidazione, che non abbiano iniziato la ripartizione dell'attivo ed intendano partecipare ad una fusione, debbono procedere preventivamente alla revoca dello stato di liquidazione ed eventualmente alle idonee operazioni per la ricostituzione del capitale. Alla preventiva delibera di revoca della liquidazione può essere equiparata l'approvazione *all'unanimità* del progetto di fusione.

La disciplina delle fusioni societarie è stata modificata dal D.Lgs. 16-1-1991, n. 22 ed in parte innovata dalla riforma attuata dal D.Lgs. 6/2003.

In base a tale normativa, gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere un *progetto di fusione*, da sottoporre all'approvazione delle assemblee delle società medesime (art. 2501*ter* e ss.). Il progetto di fusione deve indicare, tra le altre cose, l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione, il *rapporto di cambio* delle azioni o quote, la disciplina degli eventuali *conguagli in danaro*, le modalità di assegnazione delle quote o delle azioni della società che risulta dalla fusione.

Il **rapporto di cambio** è il rapporto in base al quale si attribuiscono le partecipazioni societarie della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante ai soci delle società assorbite.

Gli amministratori delle società partecipanti devono redigere poi — con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio — *la situazione patrimoniale* delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi gior-

ni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società, a disposizione dei soci che devono deliberare in ordine all'approvazione.

La legge si preoccupa, comunque, di evitare l'adozione di rapporti di cambio iniqui o ingiustificati ed appresta adeguata tutela agli interessi patrimoniali dei soci delle società partecipanti alla fusione prevedendo, per ciascuna di tali società:

- a) *l'obbligo, per gli amministratori, di redigere una relazione* che illustri e giustifichi — sotto il profilo giuridico ed economico — il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, con indicazione specifica dei criteri di determinazione di questo e segnalazione delle eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501quinquies);
- b) *l'obbligo di affidare ad uno o più esperti la redazione di un'ulteriore relazione* circa la congruità del rapporto di cambio, che illustri i metodi di determinazione ed i valori risultanti dalla loro applicazione, nonché le eventuali difficoltà di valutazione, e che riferisca in ordine all'adeguatezza dei metodi utilizzati ed all'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. Tuttavia, il D.Lgs. 147/2009 ha previsto la possibilità di esonero dall'obbligo di uno o più esperti di redigere tale relazione in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società che partecipano alle operazioni di fusione o scissione.

La fusione deve essere *deliberata* separatamente *dalle assemblee di ciascuna delle società* che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto con le maggioranze prescritte dalla legge (art. 2502). Le varie delibere devono poi essere *iscritte nel registro delle imprese*.

Si procede, quindi, alla stipulazione dell'*atto di fusione tra tutte le società partecipanti*, che deve essere fatto per *atto pubblico e depositato per l'iscrizione* nel registro delle imprese dei luoghi ove sono poste le sedi di tutte le società partecipanti alla fusione.

Alla fusione possono opporsi i creditori sociali e i possessori di obbligazioni.

L'opposizione va presentata, entro *sessanta giorni* dall'iscrizione delle deliberazioni di fusione di ciascuna società nel registro delle imprese, con atto di citazione.

La presentazione di un'opposizione *sospende* l'esecuzione della fusione ed instaura un giudizio ordinario contenzioso; il Tribunale, però, può egualmente consentire la stipulazione dell'atto di fusione se la società presta idonee garanzie.

3. FUSIONI TRANSFRONTALIERE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Con il D.Lgs. 30-5-2008, n. 108 è stata attuata, nel nostro ordinamento, la direttiva 2005/56/CE relativa alle **fusioni transfrontaliere delle società di capitali**, con l'obiettivo di facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi.

Per fusione transfrontaliera, pertanto, si intende la fusione tra società italiane e società di altro Stato comunitario, in cui la società che risulta dalla fusione sia una società italiana o di altro Stato comunitario.

Il decreto trova **applicazione** nei confronti di:

- fusioni di società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi;

- fusioni transfrontaliere qualora la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consenta che il conguaglio in contanti (eventualmente assegnato ai soci delle società incorporate o estinte) superi il 10 per cento del valore nominale o, in mancanza, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione.

Una SICAV può partecipare ad una fusione solo se la società risultante dalla fusione è una SICAV o una società di gestione. In generale si applica la disciplina ordinaria in quanto compatibile, con la precisazione che il progetto di fusione deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

Il D.Lgs. 108/2008 ha previsto, in via generale, l'applicabilità della disciplina delle fusioni contenuta nel codice civile (artt. 2501-2505quater). Nel caso di conflitto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro partecipanti alla fusione prevale la legge applicabile alla società che risulta dalla fusione. La **fusione transfrontaliera** è consentita solo se la legge applicabile a ciascuna società partecipante alla fusione consente a tale società di realizzare una fusione con società di tipo equivalente a quelle delle altre società partecipanti alla fusione transfrontaliera. La norma vale a evitare che negli Stati in cui non sia possibile effettuare una fusione eterogenea si utilizzi la direttiva per eludere il divieto.

Nel nostro ordinamento tale limite risulterebbe applicabile per le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c.: al riguardo è bene precisare che salvo che il decreto disponga diversamente si applicano le norme codicistiche.

L'organo di direzione o amministrazione di ogni società partecipante prepara il **progetto comune di fusione** transfrontaliera.

L'art 12 del D.Lgs. 108/2008 prevede che la fusione transfrontaliera debba risultare da atto pubblico, distinguendo a seconda che la società risultante dall'operazione sia:

- una società di **altro Stato comunitario**: l'atto pubblico di fusione è redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o (qualora tale legge non preveda che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico) dal notaio;
- una società **italiana**: il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'art. 2504 c.c., dopo aver espletato il **controllo di legittimità**.

Per quanto riguarda l'**efficacia della fusione transfrontaliera**, se la società risultante dalla fusione è una società:

- italiana, la fusione transfrontaliera ha effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società (nella fusione per incorporazione può essere stabilita una data successiva);
- di altro Stato membro, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società. La società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal Registro delle imprese a seguito della comunicazione, da parte del Registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia.

4. SCISSIONE

L'istituto della scissione di società è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 16-1-1991, n. 22, che ha previsto la creazione di una nuova sezione nel codice civile intitolata: «*Della scissione delle società*».

A seguito della riforma del 2003 la disciplina civilistica delle *scissioni* è contemplata dagli articoli 2506 (forme di scissione), 2506bis (progetto di scissione), 2506ter (norme applicabili) e 2506quater (effetti della scissione).

La scissione, può essere attuata:

- mediante trasferimento dell'*intero patrimonio* di una società a più società — preesistenti o di nuova costituzione — e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima (**scissione vera e propria**);
- mediante trasferimento di *parte del patrimonio* della società a una o più società — preesistenti o di nuova costituzione — e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima (**scissione parziale**).

In entrambi i casi si attua un trasferimento di elementi patrimoniali attivi e passivi, con la differenza, però, che, mentre nel primo caso la società soggetta a scissione si estingue, nel secondo questa dovrà soltanto ridurre il capitale sociale in misura proporzionale al capitale netto trasferito.

Differenze

La scissione non va confusa con la cd. **scorporazione**: questa consiste altresì nel conferimento da parte di una società di alcune o tutte le sue attività produttive ad altra o altre società con la particolarità, però, che le azioni o quote della società conferitaria vengono attribuite non ai soci della società conferente, ma al patrimonio sociale di quest'ultima.

Per quanto riguarda la procedura necessaria alla realizzazione della scissione, essa può essere sinteticamente individuata in alcuni punti:

- *redazione del progetto di scissione*, da parte degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;
- relazione illustrativa degli amministratori in riferimento al progetto di scissione, al rapporto di cambio, ai criteri di distribuzione delle azioni o quote;
- redazione della situazione patrimoniale della società soggetta a scissione, secondo le norme sul bilancio di esercizio;
- relazione degli esperti.

Le relazioni, come gli altri documenti precedentemente elencati, devono essere depositati e rimanere presso la sede di ciascuna società partecipante per i trenta giorni precedenti l'assemblea che delibererà la scissione. L'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione da parte degli esperti in caso di unanimità dei consensi dei soci, introdotto dal D.Lgs. 147/2009, opera anche nelle scissioni;

- *deliberazione della scissione* da parte dell'assemblea di ciascuna delle società partecipanti;
- *attuazione della scissione*, in mancanza di opposizione da parte dei creditori sociali, mediante *atto pubblico* e iscrizione nel registro delle imprese.

5. I GRUPPI DI SOCIETÀ

Oltre che attraverso una fusione, l'aggregazione di unità produttive può realizzarsi attraverso la costituzione di un **gruppo di società**, fenomeno questo che, pur garantendo la costituzione, da *un punto di vista economico*, di un'impresa unitaria, si realizza giuridicamente mediante l'aggregazione di più società che formalmente rimangono *autonome*, tra loro collegate ma comunque tutte controllate e sottoposte ad una *direzione unitaria*.

In questo modo si consegue il risultato di imprimere unità di indirizzo e di azione alle diverse imprese aggregate, perseguendo contemporaneamente il vantaggio di conferire all'organismo economico, unitariamente considerato, flessibilità strutturale e delimitazione dei rischi.

Al vertice del gruppo si pone la cd. società madre, cioè la «*holding*» o *società capo-gruppo*, che controlla le cd. società minori, mediante il possesso del pacchetto di maggioranza delle azioni (*controllo di diritto*) o mediante l'eventuale imposizione della propria volontà in assemblea (*controllo di fatto*).

In definitiva con il «*gruppo*» si realizza una concentrazione di società senza fusione in termini giuridici; le persone giuridiche ed i loro patrimoni restano formalmente separati ma consentono la formazione di una volontà omogenea del gruppo che coincide con quella delle «*società madre*».

Sino alla riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) il nostro ordinamento, sebbene il fenomeno del gruppo societario fosse una realtà già da tempo diffusa e radicata nel mercato, ancora risultava privo di una legislazione organica in materia.

Il legislatore del 2003, pur non fornendo alcun concetto del «*gruppo*», ha dedicato alla materia sette articoli (artt. 2497-2497septies), concernenti, più propriamente, l'«**attività di direzione e coordinamento di società**».

Nelle nuove disposizioni dedicate alla materia sono stati affrontati i principali aspetti del fenomeno, relativi, soprattutto, al profilo della *responsabilità dell'ente controllante*, al *regime pubblicitario* cui sono soggette le imprese coinvolte nell'attività di direzione e coordinamento ed alle ipotesi di *recesso* del socio di società controllata.

6. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'**estinzione** della società per azioni si realizza mediante una complessa *fatispecie a formazione progressiva* articolata in tre momenti: lo *scioglimento*; il *procedimento di liquidazione*; la *cancellazione dell'ente dal registro delle imprese*.

Invero, il prodursi di una **causa di scioglimento** non determina automaticamente l'estinzione dell'ente, con la perdita della personalità giuridica. Quello che si verifica, invece, è un sostanziale *cambiamento dello scopo sociale*: alla finalità di svolgere un'attività economica, si sostituisce quella di **ripartire fra i soci i guadagni realizzati**, insieme al rimborso dei conferimenti effettuati.

Lo scioglimento della società si verifica per le seguenti ipotesi:

- decorso del termine (prima della scadenza è possibile prorogare il termine, modificando in tal senso l'atto costitutivo);
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, tempestivamente convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie idonee ad evitare lo scioglimento;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, se non si è provveduto alla sua reintegrazione o alla trasformazione della società (artt. 2447 e 2482ter);
- incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota al socio recedente (artt. 2437quater e 2473);
- deliberazione dell'assemblea;
- altre cause previste dall'atto costitutivo.

Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, nel senso che non occorre un accertamento a carattere costitutivo-negoziale.

La principale novità rispetto al sistema precedente consiste nella separazione tra il momento in cui **si verifica una causa di scioglimento** ed il momento in cui **tale causa ha effetto**, essendo quest'ultimo identificato, per tutte le ipotesi, nel momento di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa o della deliberazione dell'assemblea che dispone lo scioglimento (art. 2484, 3° co.).

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento del verificarsi degli adempimenti pubblicitari relativi alla carica di liquidatore, *spetta agli amministratori il potere di gestire la società*. La loro operatività è però limitata ai soli fini della *conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale* e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per atti ed omissioni compiuti violando tale limite.

Con il *verificarsi di una causa di scioglimento*, la società entra nel cd. «*stato di liquidazione*»: il suo *scopo*, in tale stato, *si trasforma* da lucrativo o mutualistico in quello di *pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo*.

In questa fase *non può, quindi, ulteriormente esercitarsi l'attività sociale*, ma diviene attuale il diritto dei soci ad ottenere la quota di liquidazione di propria pertinenza.

Non è più *possibile lo scioglimento* dei singoli *rapporti*: pertanto non può più aversi esercizio del diritto di recesso, esclusione di un socio, o liquidazione della quota a seguito della morte di un socio.

I *creditori particolari*, inoltre, dovranno attendere l'esaurimento della liquidazione per far valere i propri diritti e non potranno chiedere la liquidazione della sola quota del socio loro debitore.

Si ricordi, infine, che — in caso di fallimento o di scioglimento per disposizione dell'autorità — la liquidazione si attua secondo le norme proprie del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, di cui ci occuperemo più avanti.

Il «*procedimento di liquidazione*» può svolgersi con diverse modalità:

— *nella società semplice*: può sia essere stabilito nel *contratto sociale* che svolgersi secondo il *procedimento legale* (artt. 2275 e ss.).

Le norme dettate dal codice in materia hanno soltanto una funzione *suppletiva* e si applicano in mancanza di un diverso regolamento negoziale; in ogni caso, comunque, il soddisfacimento dei diritti vantati dai terzi deve essere preliminare alla definizione dei rapporti tra i soci;

— *nelle altre società*: il procedimento di liquidazione è quello predeterminato dalla legge.

Funzione precipua dei liquidatori è quella di chiudere i rapporti della società con i terzi, per consentire la ripartizione del patrimonio residuo fra i soci.

A tal fine, l'art. 2487bis prevede che gli amministratori uscenti, insieme ai libri sociali, consegnino una *situazione dei conti* al momento in cui ha effetto lo scioglimento ed un *rendiconto di gestione* relativo all'ultima porzione di esercizio sociale.

Quanto ai **poteri** dei liquidatori, l'art. 2489 riconosce loro la possibilità di compiere *tutti gli atti utili per la liquidazione della società*, salva una diversa previsione statutaria od una diversa decisione assembleare. I liquidatori, poi, sono chiamati ad adempiere i doveri loro imposti con la *professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico*.

Di notevole rilievo appare la previsione, introdotta dalla riforma, relativa alla possibilità di **revocare lo stato di liquidazione**, purchè non sia iniziata la distribuzione dell'attivo (art. 2487ter).

La liquidazione si chiude allorquando siano stati definiti i rapporti con i terzi, ed i soci hanno diritto di dividersi tra loro il patrimonio residuo proporzionalmente alle rispettive quote.

La cancellazione rappresenta l'ultimo elemento della fattispecie estintiva delle società registrate. Con essa viene meno la loro personalità giuridica.

Dopo la cancellazione, i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (art. 2495):

- contro i *soci*: fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- contro i *liquidatori*: qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.

Argomenti oggetto delle principali domande d'esame

A

Abuso di posizione dominante art. 102
TFUE; art. 3 L. 10-10-1990, n. 287

Pratica monopolistica consistente nel comportamento dell'imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conseguenza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza (es.: imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali), facendo venir meno il principio di libera iniziativa economica. L'(-) è vietata sia a livello europeo sia a livello nazionale: l'**elusione** di tale divieto comporta la nullità assoluta della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, alla sospensione dell'attività di impresa.

Accertamento dell'attivo
[vedi → *Liquidazione dell'attivo*].

Accertamento del passivo
Procedura volta a verificare la presenza dei creditori e l'eventuale esistenza, in loro favore, di titoli preferenziali in ordine al soddisfacimento delle rispettive pretese.

• (-) **nel fallimento** artt. 92-103 R.D. 16-3-1942, n. 267; D.Lgs. 9-1-2006, n. 5; D.Lgs. 12-9-2007, n. 169

Nella procedura fallimentare, la fase di (-) si presenta alquanto articolata. In particolare, con esso si provvede alla: verifica dei crediti; verifica delle domande di *rivendicazione, restituzione e separazione* delle cose mobili ed immobili in possesso del fallito.

L'(-) ha inizio con le *domande di ammissione al passivo* che i creditori debbono presentare almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Sulla base delle domande, il curatore *predispone il progetto di stato passivo*.

Il progetto di stato passivo è *depositato in cancelleria* dal curatore almeno *15 giorni prima* di quello previsto per l'adunanza per l'esame del passivo, affinché i creditori, i terzi ed il fallito possano prenderne visione e presentare osserva-

zioni scritte e i documenti integrativi fino all'udienza.

Segue l'udienza di verifica, in cui il giudice delegato *decide su ciascuna domanda* con decreto, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile. Non è necessaria la presenza delle parti, ma il *fallito* può chiedere di essere sentito sul merito delle domande. Secondo le precisazioni inserite in proposito dal **decreto correttivo** (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) in vigore dal 1° gennaio 2008, il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il credito *deve essere sempre succintamente motivato*.

Avvenuta la verifica, il giudice delegato **formula lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo** (art. 96 L.F.). Il curatore comunica immediatamente ai creditori l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato la domanda, informandoli del diritto di presentare opposizione [vedi → *Opposizione allo stato passivo*].

• (-) **nel concordato preventivo**

A differenza che nel fallimento, manca in questa procedura un procedimento giurisdizionale appositamente volto alla verifica dei crediti. Dopo l'annotazione sui libri contabili dell'imprenditore del decreto di ammissione alla procedura, annotazione da eseguirsi a cura del giudice delegato, il *commissario giudiziale* procede al controllo dell'elenco dei debitori e dei creditori così come formato dall'imprenditore, ai soli fini dell'adunanza di approvazione della proposta di concordato.

• (-) **nella liquidazione coatta amministrativa** art. 209 R.D. 16-3-1942, n. 267; D.Lgs. 12-9-2007, n. 169

In tale procedura, l'accertamento del passivo è demandato al **commissario liquidatore** e, il relativo procedimento è svincolato dall'iniziativa dei creditori. Il commissario liquidatore, perciò, formula lo stato passivo *d'ufficio*, senza che occorra una domanda di insinuazione da parte dei creditori. Egli redige, entro *novanta giorni* dalla data del provvedimento di liquidazione, l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione ammesse o respinte e provvede, poi, a deposi-

tarlo nella cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, dando comunicazione dell'esito della verifica ai creditori comunque esclusi. Con il deposito lo stato passivo diviene esecutivo.

Se in tale fase sorgono *controversie*, la loro risoluzione è rimessa al *tribunale*, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento: si ha, così, l'inserimento di una vera e propria fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un'adeguata tutela ai diritti dei creditori opposti e del debitore.

• (—) **nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** art. 53 D.Lgs. 8-7-1999, n. 270

In questa procedura l'(-) prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare con l'unica differenza che al curatore è sostituito il **commissario straordinario** [vedi →].

Accettazione della cambiale art. 26 ss. R.D. 14-12-1933, n. 1669

L'(-) è l'atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario [vedi → *Cambiale*] e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo: in tal modo il trattario diviene *obbligato cambiario principale*. L'(-) è, dunque, istituto della sola **cambiale tratta**. L'(-) è espressa con le parole «accettato», «visto» o anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla facciata anteriore del titolo.

Accomandante
[vedi → *Socio*].

Accomandatario
[vedi → *Socio*].

Accomandita
[vedi → *Società*].

Accordo di ristrutturazione art. 182 bis R.D. 16-3-1942, n. 267; D.L. 14-3-2005, n. 34, conv. in L. 14-5-2005, n.80; D.Lgs. 12-9-2007, n. 169

Nell'ambito della disciplina del concordato preventivo, il D.L. 35/2005 ha introdotto la possibilità di stipulare un *piano stragiudiziale di ristrutturazione* e ha, a tal fine, previsto un nuovo

art. 182bis L.F. Si tratta di una procedura che *velocizza il risanamento dell'esposizione debitoria* perché basata su *patti stragiudiziali* fra debitore e parte dei creditori (almeno il 60%) suffragata dalla relazione di un esperto (iscritto nel registro dei revisori) sulla convenienza economica degli stessi. Il **decreto correttivo** alla riforma (D.Lgs. 169/2007), ha chiarito che *l'accordo può essere presentato dall'imprenditore che si trova «in stato di crisi»*, quindi non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. Se tale imprenditore intende chiedere l'omologazione dell'accordo stragiudiziale, deve *depositarlo nella cancelleria del Tribunale*, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 161 L.F. e alla relazione redatta dal professionista. L'accordo è poi pubblicato nel registro delle imprese (momento da cui acquista efficacia) ed i *creditori ed ogni altro interessato* possono proporre *opposizione* entro 30 giorni.

Il Tribunale, decise le opposizioni con decreto motivato, procede in camera di consiglio *all'omologazione*, o rigetta la domanda, o la dichiara inammissibile.

Il D.Lgs. 169/2007 ha previsto la più coerente *reclamabilità* del decreto di omologazione (nuovo art. 183 L.F.), in virtù della nuova natura di tale provvedimento (decreto e non sentenza) pronunciato all'esito di un procedimento camerale.

Il reclamo è *proponibile alla Corte d'appello*, la quale provvede in camera di consiglio.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato *sono esenti da revocatoria*.

Il D.Lgs. 169/2007 ha inoltre introdotto una disposizione volta a tutelare il *patrimonio dell'imprenditore da eventuali iniziative proposte da terzi estranei all'accordo*: infatti, dalla data di pubblicazione dell'accordo e per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data *non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore*.

Acquisto di azioni proprie art. 2357 c.c.; D.Lgs. 4-8-2008, n. 142; D.L. 10-2-2009, n. 5, conv. in L. 9-4-2009, n. 33

La società, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 2357 c.c. può procedere all'acquisto di azioni proprie e sono previste, in proposito, diverse cautele: le somme utilizzate per l'acquisto devono essere contenute nel limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili; possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;

l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea; l'ammontare delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale (soglia di valore modificata dal D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009), tenuto conto anche delle azioni possedute da società controllate.

Prima del D.Lgs. 142/2008 era previsto che in nessun caso il valore nominale delle azioni proprie acquistate potesse eccedere la quinta parte del capitale sociale.

Ora, invece, tale limitazione è circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre per le altre società non opera più tale limite.

Affitto di azienda artt. 2557-2558, 2562 c.c.

Contratto di affitto avente ad oggetto un'azienda. L'affittuario ha l'obbligo di:

- esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
- gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte.

Per tutto il periodo dell'(-), il locatore non può esercitare un'attività in concorrenza con l'affittuario.

Inoltre, l'affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell'(-), con la conseguenza che il locatore ridiventerà parte dei contratti che perdurano alla fine dell'(-).

Non si verifica accollo dei debiti aziendali anteriori (salvo che per i debiti di lavoro), né si applica la disciplina dettata dall'art. 2559 c.c. per i crediti aziendali.

Agenzia [CONTRATTO DI] artt. 1742 ss. c.c.; D.Lgs. 10-9-1991, n. 303; D.Lgs. 15-2-1999, n. 65; L. 29-12-2000, n. 422; D.Lgs. 26-3-2010, n. 59

È il contratto con cui una parte (*agente*) assume stabilmente l'incarico di *promuovere* per conto dell'altra (*preponente*), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

L'agente opera a **proprio rischio** e con **organizzazione autonoma**, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un *imprenditore commerciale* [vedi →], o meglio di un *ausiliario autonomo dell'imprenditore* [vedi → *Ausiliari dell'imprenditore*] preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di *lavoratore parasubordinato*. Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il **reciproco diritto di esclusi-**

va, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l'agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.

L'agente ha diritto alla **provvigione** per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l'operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, qualora la conclusione degli stessi sia prevalentemente dovuta all'attività da lui svolta.

All'atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una **indennità di fine rapporto** in presenza di *particolari condizioni* descritte dalla legge (art. 1751).

Il D.Lgs. 59/2010 ha soppresso i ruoli degli agenti d'affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri, prevedendo una nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tali attività, pur mantenendo fermi i requisiti tecnici, professionali, finanziari, morali e personali previsti dalle singole legislazioni di riferimento.

La nuova disciplina troverà concreta applicazione nel momento in cui il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, emanerà il decreto con cui saranno disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti già iscritti nei ruoli ed elenchi camerali, nonché le nuove procedure di iscrizione.

Nel periodo transitorio, l'esercizio delle suddette attività è soggetto ad una **dichiarazione di inizio di attività** da presentare alla Camera di commercio competente, corredata di autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

La Camera di commercio dovrà verificare il possesso dei requisiti dell'interessato ed iscrivere i dati nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche amministrative (REA), assegnando ad essi la relativa qualifica.

Allegati al bilancio

Documenti che il legislatore richiede di portare a corredo dello *stato patrimoniale*, del *conto economico* e della *nota integrativa* [vedi → *Bilancio di esercizio*].

Tra questi assumono particolare rilevanza:

- la *relazione sulla gestione*, redatta dagli amministratori, che deve illustrare la situazione